

Glossario

- **AFFINITA'**: è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.
- **ATTO PUBBLICO**: documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art. 2699 c.c.).
- **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**: persona nominata dal Giudice tutelare al fine di assistere e sostenere, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità di provvedere all'espletamento di funzioni della vita quotidiana.
- **BENEFICIARIO**: la persona a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno.
- **BIGLIETTO DI CANCELLERIA**: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio.
- **COMUNICAZIONE**: è un atto con cui il cancelliere informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, ...). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.
- **CORTE D'APPELLO**: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice tutelare.
- **CURATORE**: persona nominata dal Giudice tutelare perché assista un soggetto parzialmente incapace di agire.
- **DECRETO DI NOMINA**: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il Giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Giudice tutelare, sia su istanza di parte oppure d'ufficio.
- **D'UFFICIO**: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi una richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice tutelare o dal Pubblico ministero
- **GIUDICE TUTELARE**: è l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni.
- **INABILITAZIONE**: stato di ridotta capacità di agire di un soggetto.
- **INTERDIZIONE**: stato di incapacità di agire di un soggetto.

- **ISTANZA:** richiesta rivolta ad un organo amministrativo o giuridico.
- **MINORE:** soggetto che non ha ancora compiuto il 18° anno di età.
- **MINORE EMANCIPATO:** soggetto ultrasedicenne autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio per gravi motivi.
- **NOTIFICAZIONE:** atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su richiesta di una parte o del Pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza (legale conoscenza) del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera in maniera strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara.
 - **PARENTELA:** è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.
 - **PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO:** padre, figlio.
 - **PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO:** fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).
 - **PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO:** bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).
 - **PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO:** primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).
 - **PROTUTTORE:** rappresenta il minore, o l'interdetto, nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore. Altresì è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio.
 - **PUBBLICO MINISTERO:** è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sulla "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza". Il Pubblico ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operando come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.
 - **RECLAMO:** atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo giudicante. E' un procedimento di secondo grado con il quale un giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto

definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non solo di elementi relativi alla legittimità. Nell'amministrazione di sostegno l'art. 720 bis c.p.c. stabilisce che "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

- RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.
- RICORSO: atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, si sostanzia in una richiesta i cui contenuti sono espressamente disciplinati dall'art. 407 c.c.
- RICORSO PER CASSAZIONE: procedimento con il quale la Corte di Cassazione riesamina un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado, rilevando solo questioni attinenti alla legittimità.
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento redatto come una scrittura privata ma in cui le sottoscrizioni sono apposte in presenza di un pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità.
- SENTENZA: provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.
- TUTORE: persona nominata dal Giudice tutelare perché assista un soggetto incapace di agire o un minore non sottoposto alla potestà dei genitori.
- UFFICIALE GIUDIZIARIO: il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.